



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 05-06-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAVANI AVV. PAOLO	P	PARESCHI RITA	P
GARUTI ELETTRA	P	PERRONE FRANCESCA	P
PETRUCCI VINCENZO	P	VANCINI AMEDEO MARCELLO	P
BERGAMI MARCO	P	SANI RODOLFO	P
INGARGIOLA ENZO	P	CAVALLO FRANCESCO	P
FERRON LUIGI	P	BERGAMI ANDREA	P
POPPI MARCO	P	BRUNELLO PIER GIORGIO	P
CASARI SILVIA	P	GARUTI DANIELE	P
RAVOLINI LORENO	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor FERRON LUIGI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CAVALLARI DR.SSA ORNELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CASARI SILVIA
PERRONE FRANCESCA
BERGAMI ANDREA

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

VISTO l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

VISTO che sulle presenti Aliquote e Detrazioni si è espressa la Commissione Statuto e Regolamenti in data 24/05/2012, come da verbale agli atti;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 05-06-2012 COMUNE DI POGGIO RENATICO

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011, n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012, n.14, ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. -- in data odierna;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- 1) **abitazione principale e sue pertinenze previste per legge:** aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento (incremento/decremento del Comune uguale a zero per cento);
- 2) **fabbricati di categoria del gruppo D (esclusi i D10):** aliquota pari allo 0,86 per cento (incremento del Comune di 0,10 per cento rispetto all'aliquota base dello Stato);
- 3) **fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:** aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento (incremento/decremento del Comune uguale a zero per cento);
- 4) **abitazioni, relative pertinenze e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti:** aliquota pari allo 1,06 per cento (incremento del Comune di 0,30 per cento rispetto all'aliquota base dello Stato);
- 5) **terreni agricoli e aree fabbricabili:** aliquota pari allo 0,96 per cento (incremento del Comune di 0,20 per cento rispetto all'aliquota base dello Stato);

RICHIAMATO l'art. 4, comma 5, lettera i del D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito nella Legge n. 44 del 24/04/2012 il quale prevede che uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni stabilite. Entro il 30 settembre 2012 i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e le delibere relative alle aliquote e alle detrazioni del tributo.

VISTI gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Con il seguente risultato della votazione resa palese per alzata di mano :

Consiglieri presenti e votanti: n. 17
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 3 (PDL)
Astenuti n. (Uniti per Poggio)

DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- 1) **abitazione principale e sue pertinenze previste per legge:** aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento (incremento/decremento del Comune uguale a zero per cento);
- 2) **fabbricati di categoria del gruppo D (esclusi i D10):** aliquota pari allo 0,86 per cento (incremento del Comune di 0,10 per cento rispetto all'aliquota base dello Stato);
- 3) **fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:** aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento (incremento/decremento del Comune uguale a zero per cento);
- 4) **abitazioni, relative pertinenze e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti:** aliquota pari allo 1,06 per cento (incremento del Comune di 0,30 per cento rispetto all'aliquota base dello Stato);
- 5) **terreni agricoli e aree fabbricabili:** aliquota pari allo 0,96 per cento (incremento del Comune di 0,20 per cento rispetto all'aliquota base dello Stato);

B) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 05-06-2012 COMUNE DI POGGIO RENATICO

destinazione;

- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

D) di dare atto che a decorrere dall' anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

E) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

F) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

G) di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera i del D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito nella Legge n. 44 del 24/04/2012 il quale prevede che uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni stabilite. Entro il 30 settembre 2012 i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e le delibere relative alle aliquote e alle detrazioni del tributo.

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. N. 267/2000 "T.U.E.L."

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLI E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE

28/5/2012

Il Responsabile d'Area interessato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE

Il Responsabile d'Area interessato


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000 "T.U.E.L."
per €. _____


Il Responsabile d'Area interessato

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
FERRON LUIGI



IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALLARI DR.SSA ORNELLA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì

IL MESSO COMUNALE
PICCININI PATRIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALLARI DR.SSA ORNELLA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALLARI DR.SSA ORNELLA